

**I Sigg. Magistrati** vesteranno depositarj delle somme appartenenti ai particolari.

12. Tutti i capitoli ecclesiastici senza eccezione; egualmente che tutte le religiose e pie fondazioni, qualunque sia la loro religione, godranno de' loro privilegi, e saranno protette.

Le casse contenenti somme spettanti agli orfani, o minori saranno pure rispettate.

13. I feriti ed ammalati saranno trattati con attenzione, ed i Chirurghi, che gli hanno curati finora potranno rimanere presso di loro.

14. Avendo la Città di Neiss estremamente sofferto pel bombardamento, la truppa alloggerà nelle fabbriche reali; i soli Ufficiali potranno alloggiare presso i particolari.

15. Le fabbriche di Landschafft, delle assise, e della dogana saranno esenti dagli alloggi militari.

16. La guernigione di Neiss essendo stata obbligata a prendere dalla cassa degli orfani un prestito di 40. mila scudi, una tal somma non può essere rimborsata a quest' amministrazione, che dal tesoro di S. M. il Re di Prussia, o coi redditi delle assise dell' Alta Slesia, sui quali questa somma è stata ipotecata, allorchè S. M. ri-prenderà il governo di questa Provincia.

17. Gli Ufficiali della guernigione, come pure i sotto-ufficiali, e soldati delle compagnie di veterani, riceveranno alle case loro il soldo accordato in tempo di pace.

18. La guernigione non potrà rompere l' armistizio, che nel caso, in cui le palle dell' armata di soccorso s' incrociassero con quelle della piazza.